

## **PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

Provvedimento n. 30785

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e successive modificazioni (di seguito "*Codice del consumo*");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito "*Regolamento*"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il provvedimento cautelare adottato in data 25 ottobre 2022;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22 dicembre 2022 e integrata in data 14 aprile 2023, successivamente presentata nella versione consolidata nelle date 1° e 21 giugno 2023, con la quale Iren Mercato S.p.A. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 28 febbraio 2023 e del 2 maggio 2023 con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTO il proprio provvedimento del 19 giugno 2023 con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai fini della richiesta del parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "*ARERA*");

VISTO il proprio provvedimento del 28 giugno 2023 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. La società Iren Mercato S.p.A. (di seguito anche "*Iren*" o "*Società*"), con sede legale in Genova, in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale.

2. Le associazioni di consumatori Federconsumatori Emilia Romagna, Adiconsum Sardegna, U.Di.Con. - Unione per la Difesa dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Codici Segreteria Nazionale, Codici Lombardia, in qualità di intervenienti.

### **II. LA CONDOTTA OGGETTO DI ACCERTAMENTO**

3. Nell'avvio del procedimento è stata contestata al Professionista una condotta consistente nel comunicare alla propria clientela, a partire dal maggio 2022, la modifica unilaterale delle condizioni economiche applicabili ai contratti di fornitura, in vigore del D.L. del 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto Aiuti *bis*), entrato in vigore il 10 agosto 2022, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, il cui articolo 3 dispone: "*Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*"<sup>1</sup>.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 18 ottobre 2022 è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12441, ipotizzando l'adozione di una pratica commerciale scorretta da parte di Iren in possibile violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

---

<sup>1</sup> [A seguito dell'emanazione del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), all'articolo 3, comma 1, le parole "30 aprile 2023", sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2023" ed è stato aggiunto: "Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche e contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte".]

- 5.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni con relativa documentazione in merito alla condotta contestata.
- 6.** In data 28 ottobre 2022, è stato comunicato a Iren che l'Autorità, il 25 ottobre 2022, ha adottato il provvedimento cautelare *audita altera parte* successivamente annullato dal TAR Lazio, con sentenza n. 10695 del 23 giugno 2023.
- 7.** In data 22 dicembre 2022, il Professionista ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, al fine di rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata. Gli impegni sono stati integrati il 14 aprile 2023 e, nella versione consolidata, il 1° giugno 2023, mentre la versione consolidata non confidenziale, allegata al presente provvedimento, è pervenuta il 21 giugno 2023.
- 8.** Nelle date 7 novembre 2022 e 10 maggio 2023, Iren è stata sentita in apposite audizioni.
- 9.** Nelle date 25 ottobre 2022, 10 e 17 novembre 2022, 22 febbraio 2023 e 23 giugno 2023, il Professionista ha fornito le informazioni richieste nel corso del procedimento e presentato memorie difensive.
- 10.** Nelle date 1° marzo 2023, 4 maggio 2023, 3 luglio 2023 e 30 giugno 2023, sono state comunicate alle Parti del procedimento le proroghe dei termine di conclusione del procedimento fissato, da ultimo, al 29 settembre 2023.
- 11.** In data 21 giugno 2023, è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
- 12.** In data 3 luglio 2023 è stato richiesto il parere ad ARERA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, pervenuto in data 3 agosto 2023.

## **2) Gli elementi acquisiti**

- 13.** Dalle informazioni e dalla documentazione fornite da Iren nel corso del procedimento è emerso quanto segue.
- 14.** L'articolo 19 delle Condizioni Generali di Vendita (di seguito "CGV") dei contratti per adesione per la fornitura dell'energia elettrica e per il gas nel mercato libero a prezzo fisso predisposti da Iren disciplina le modalità di aggiornamento o rinnovo delle condizioni economiche (di seguito "CE"), riportate nell'offerta economica con scadenza prestabilita (solitamente di dodici o ventiquattro mesi), dopo la scadenza di quest'ultima (c.d. CE scadute).
- 15.** Secondo la citata clausola, *"I prezzi contrattuali specificati nella Sezione Economica contrattuale che prevedono una determinata durata temporale [...] rimarranno validi sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo sottoscritto o altra specifica data indicata dal Fornitore nella Sezione Economica contrattuale. Il Fornitore, almeno tre mesi prima di tale termine comunicherà per iscritto al Cliente l'eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione del Fornitore, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione da parte del Fornitore, effettuata sempre con un preavviso minimo di tre mesi"* (enfasi aggiunta).
- 16.** Prima dell'entrata in vigore del citato articolo 3 D.L. n. 115/2022, da maggio 2022 fino ad agosto 2022 Iren ha inviato ai clienti titolari dei contratti suddetti, in cui è prevista la citata clausola contrattuale della proroga automatica delle CE scadute *"sino a nuova comunicazione da parte del Fornitore"*, [600.000-650.000]\* proposte di modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia elettrica e di gas. Tali lettere erano state inviate, infatti, nel periodo suindicato nel corso della vigenza dell'offerta economica (con scadenza prestabilita), ai sensi dell'articolo 13 del Codice di condotta commerciale di Arera<sup>2</sup>.
- 17.** Le [600.000-650.000] modifiche unilaterali di tariffa proposte sono state spontaneamente annullate da Iren, non avendo le stesse, quindi, prodotto alcun effetto, e sono state oggetto di revoca esplicita nelle stesse lettere di aggiornamento inviate dopo l'entrata in vigore del citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022.
- 18.** In seguito all'entrata in vigore del citato articolo 3 D.L. n. 115/2022 e fino al febbraio 2023, Iren ha inviato ai clienti titolari di contratti nel mercato libero a prezzo fisso [620.000-670.000] comunicazioni di aggiornamento tariffario, delle quali [500.000-550.000] con l'indicazione della data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, mentre [95.000-100.000] anche l'indicazione della data di scadenza.
- 19.** Si precisa che la data di scadenza riportata, tuttavia, non è predefinita e conosciuta dal cliente, in quanto, alla luce del citato articolo 19 CGV di Iren, è quest'ultima che decide unilateralmente il se e il *quando* inviare l'aggiornamento tariffario.

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [ARERA, nel richiamato articolo, qualifica come "modifica unilaterale" ogni variazione tariffaria proposta unilateralmente dal fornitore rispetto alle condizioni economiche in corso di validità, mentre l'aggiornamento tariffario (detto anche rinnovo) si riferisce a modifiche tariffarie che riguardano le condizioni economiche che erano previste nell'offerta economica scaduta (CE scadute).]

### **3) Gli impegni del Professionista**

**20.** Il Formulario degli impegni, presentato ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, e dell'articolo 9 del *Regolamento*, nella versione consolidata del 21 giugno 2023 allegata al presente provvedimento, prevede quanto segue.

#### **Impegno 1 - Ricognizione di tutti i clienti interessati dalle comunicazioni inviate a partire dall'agosto 2022**

**21.** Iren si impegna a condurre una puntuale ricognizione di tutti i clienti interessati dalle comunicazioni inviate dall'agosto 2022 (dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del D.L. n. 115/2022), al fine di verificare nuovamente che, per ciascuna utenza interessata, nessun aggiornamento di prezzo sia applicato se non dopo l'esprire del termine di validità contrattuale cui Iren si era impegnata.

#### **Impegno 2 - Sospensione ed eventuale rettifica degli aggiornamenti oggetto delle comunicazioni inviate dall'agosto 2022**

**22.** Iren si impegna a sospendere l'operatività delle comunicazioni inviate dall'agosto 2022 fino all'esito delle verifiche di cui all'impegno 1.

**23.** Qualora, in esito alle verifiche di cui all'impegno 1, si rivelasse necessario per il rispetto della scadenza contrattuale prestabilita, Iren si impegna a posticipare la data di operatività dell'aggiornamento al fine di garantire che lo stesso sia applicato soltanto dopo la scadenza medesima.

#### **Impegno 3 - Incremento della visibilità delle informazioni sulle condizioni economiche e sui termini di validità delle offerte**

**24.** Iren si impegna a incrementare ulteriormente la visibilità delle informazioni circa le condizioni economiche dell'offerta in corso di validità e dei relativi termini di validità:

- a) rendendole accessibili a ciascun cliente anche attraverso la propria pagina personale nell'Area Clienti, accessibile sia *on line* sia tramite APP;
- b) migliorandone l'evidenza in bolletta;
- c) integrando la sezione della bolletta relativa alle "*Comunicazioni ai Clienti*" con una specifica nota informativa avente a oggetto le condizioni economiche dell'offerta applicata, la loro validità e i canali messi a disposizione per reperire tali informazioni;
- d) utilizzando strumenti di comunicazione e informativi innovativi (quali, ad esempio, inserimento in bolletta di un QR Code tramite cui è possibile accedere alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità, video tutorial da veicolare sui canali *web*, ecc...).

#### **Impegno 4 - Riconoscimento a carattere straordinario di sconti a beneficio dei clienti**

**25.** Iren si impegna a:

- a) applicare nel solo corso del 2023 e, comunque, entro e non oltre la durata di validità delle condizioni economiche dell'offerta in essere, ai clienti con fornitura gas con offerta a prezzo fisso le cui condizioni economiche sono state aggiornate per effetto delle lettere di aggiornamento a scadenza inviate dalla Società nel periodo agosto - ottobre 2022, uno sconto medio non inferiore al 7% sulla materia gas naturale - e, in tale contesto, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre 2023, uno sconto medio non inferiore al 10% - corrispondente a un valore minimo di sconto di 0,21 €/smc;
- b) applicare nel solo corso del 2023 e, comunque, entro e non oltre la durata di validità delle condizioni economiche dell'offerta in essere ai clienti con fornitura di energia elettrica con offerta a prezzo fisso le cui condizioni economiche sono state aggiornate per effetto delle lettere di aggiornamento a scadenza inviate dalla Società nel periodo agosto - ottobre 2022, uno sconto medio non inferiore al 12% sulla componente energia, corrispondente ad un valore minimo di sconto di 0,08 €/kWh.
- c) informare i clienti di cui alle lettere a) e b) dello sconto applicato con apposita comunicazione trasmessa insieme alla bolletta.

#### **Entrata in vigore e durata**

**26.** Gli impegni 1 e 2 sono già stati spontaneamente attuati.

**27.** Gli impegni 3 e 4 entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

**28.** L'impegno 3 sarà attuato progressivamente, in funzione della complessità tecnica delle singole misure e, in ogni caso, per gli impegni 3.b) e 3.c) entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni e, per gli impegni 3.a) e 3.d), entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

**29.** L'impegno 4 sarà attuato progressivamente entro la fine del 2023.

### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**30.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 3 luglio 2023 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

**31.** Con parere pervenuto in data 3 agosto 2023, la suddetta Autorità ha fornito preliminarmente elementi informativi su aspetti regolatori, di cui al Codice di Condotta Commerciale, di interesse per la valutazione degli impegni relativi al caso di specie attinenti: a) ai termini e alle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e per i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni<sup>3</sup> e b) agli elementi di dettaglio che i venditori sono tenuti a riportare nella bolletta sintetica<sup>4</sup>.

**32.** In riferimento agli impegni 1 e 2, ARERA ha evidenziato come gli stessi siano stati già attuati.

**33.** Con riguardo all'impegno 3, l'Autorità ha osservato che la misura proposta *sub a)* risulta meritevole di apprezzamento, in quanto finalizzata a fornire una completa informativa al cliente sulle condizioni economiche applicate nell'area riservata accessibile sia *on line* sia tramite APP. Per quanto riguarda la misura *sub b)*, ha precisato che la specifica disciplina in materia di Bolletta 2.0 già prevede che la bolletta sintetica debba riportare la data di attivazione della fornitura, nonché l'eventuale scadenza del contratto di fornitura ove prevista o, in alternativa, l'indicazione che sia un contratto di durata indeterminata e anche l'eventuale scadenza delle condizioni economiche a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, la disciplina della Bolletta 2.0 prescrive che la data di attivazione della fornitura debba essere riportata dal venditore almeno nella prima bolletta emessa; in essa deve essere altresì indicata la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche, nonché, ove prevista, la scadenza del contratto di fornitura o, alternativamente, che il contratto è a tempo indeterminato e anche l'eventuale scadenza delle condizioni economiche, obbligo informativo in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Anche le misure *sub c)* e *d)* sono valutate positivamente, fermo restando il rispetto delle misure regolatorie in materia di Bolletta 2.0.

**34.** Infine, con riguardo all'impegno 4, l'Autorità ha osservato che le misure *sub a)* e *b)* possono essere valutate favorevolmente, considerato che la modifica unilaterale comporta la diminuzione dei corrispettivi applicati al cliente finale, fermo restando che la comunicazione debba rendere edotto il cliente anche della stima della spesa annua conseguente allo sconto praticato, secondo le specifiche previsioni dell'articolo 13 del Codice di condotta commerciale.

## **V. VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI**

**35.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a far venire meno i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del 18 ottobre 2022.

**36.** Tali impegni prevedono misure di trasparenza informativa e misure di ristoro a favore di una larga platea di consumatori.

**37.** Preliminarmente, si osserva che Iren ha dato spontaneamente attuazione agli impegni 1 e 2, avendo effettuato la ricognizione dei clienti interessati dalle comunicazioni inviate a partire dall'agosto 2022 dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del D.L. n. 115/2022. Da tale ricognizione è risultato che in nessun caso l'applicazione di aggiornamenti di prezzi è avvenuta prima dello scadere del termine di validità dell'offerta originaria.

**38.** Con riferimento all'impegno 3, esso contribuisce a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito alle informazioni sulle condizioni economiche dell'offerta in corso e ai relativi termini di validità.

**39.** Si noti che a tal fine l'impegno in esame prevede diversi strumenti, quali l'indicazione delle suddette informazioni nella pagina personale *on line* del consumatore nell'area Clienti e nell'APP, l'integrazione nella bolletta della sezione "Comunicazioni ai Clienti" in cui sono indicate le condizioni economiche dell'offerta applicata e la loro validità, nonché l'inserimento in bolletta del QR Code che rinvia alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità, oltre a un video tutorial sui canali *web*.

**40.** Le misure di cui all'impegno 4, consistenti nel riconoscimento straordinario di sconti nel corso del 2023 ai clienti con offerta a prezzo fisso per la fornitura di gas e di energia elettrica, le cui condizioni economiche sono state modificate tramite le proposte di aggiornamenti tariffari inviate nel periodo agosto - ottobre 2022, garantiscono un ristoro per i suddetti consumatori.

**41.** Si osserva che, da un punto di vista economico, tali ristori consentono di ridurre l'esborso subito dai consumatori a fronte degli aumenti tariffari verificatisi nei mesi del 2022. Si tratta, in particolare, per i clienti gas, di uno sconto medio, riconosciuto direttamente in bolletta, almeno del 7% sulla materia gas naturale - e, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre 2023, uno sconto medio non inferiore al 10% - corrispondente a un valore minimo di sconto di 0,21 €/smc e, per i clienti energia elettrica, di uno sconto medio non inferiore al 12% sulla componente energia, corrispondente ad un valore minimo di sconto di 0,08 €/kWh.

**42.** Iren ha chiarito che le differenti tempistiche di applicazione degli sconti per la fornitura di gas e per quella di energia elettrica tengono conto del maggior consumo di gas nei mesi invernali, avendo il Professionista evidenziato che

---

<sup>3</sup> [Il Codice di condotta commerciale di cui all'allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, è stato recentemente modificato e integrato con deliberazione 6 giugno 2023, n. 250/2023/R/COM, che ha disposto interventi di aggiornamento ed efficientamento della regolazione precontrattuale e contrattuale relativamente, tra l'altro, agli obblighi informativi dei venditori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024).]

<sup>4</sup> [L'ARERA ha evidenziato, in particolare, che, con la deliberazione 250/2023/R/com, al fine di garantire coerenza, rafforzando la complementarità tra gli strumenti informativi a disposizione del cliente finale con riferimento al rinnovo delle condizioni economiche, è stato modificato l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, introducendo l'obbligo di indicare nella bolletta, a partire dal 1° gennaio 2024, l'eventuale scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato, in aggiunta agli ulteriori elementi minimi della bolletta già previsti.]

“lo sconto per il gas è proposto, in particolare, per i mesi invernali in cui vi è un maggiore consumo di tale materia per il riscaldamento ambientale, ferma la media annuale minima sopra richiamata”<sup>5</sup>.

**43.** In merito ai suddetti impegni, la Società ha stimato che per il gas lo sconto comporta un risparmio medio annuo per ciascun cliente interessato di circa euro [100-150]; per l'energia elettrica lo sconto è pari a un risparmio medio annuo per ciascun cliente di circa euro [250-300].

**44.** Si evidenzia che la platea di consumatori che beneficeranno dell'impegno 4 e, quindi, di condizioni economiche agevolate, sempre dai dati forniti dalla Società, corrisponde a circa [500.000-550.000] clienti (di cui [250.000-300.000] per le forniture di gas e [250.000-300.000] per le forniture di energia elettrica), al netto di movimentazioni di portafoglio e di eventuali cambi contrattuali.

**45.** In tale contesto si rileva inoltre come sia apprezzabile anche la misura assunta nell'ambito dell'impegno 4, secondo cui la Società informerà i clienti degli sconti applicati con apposita comunicazione trasmessa nella bolletta.

**46.** Le misure oggetto degli impegni, di trasparenza informativa e di ristoro, proposte da Iren, appaiono dunque idonee a risolvere le criticità di tutela del consumatore paventate nella comunicazione di avvio del procedimento.

**47.** Esse, considerate nel loro complesso, tenuto conto del conforme parere reso da ARERA, per le motivazioni sopra esposte risultano tali da sanare i profili di possibile scorrettezza di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, potendo soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Iren Mercato S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Iren Mercato S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Iren Mercato S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa Società in data 22 dicembre 2023 e successivamente integrati, di cui alla versione consolidata non confidenziale pervenuta in data 21 giugno 2023, allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Iren Mercato S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>5</sup> [Audizione del 10 maggio 2023.]